



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

**Deliberazione n. 217**

**In data 02/08/2023**

**OGGETTO: SECONDA INDIVIDUAZIONE DEI COMPENDI/LOTTI EX ART. 13, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

L'anno 2023, addì 02, del mese di Agosto, alle ore 08:40 nella residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Maurutto Flavio	Sindaco	Presente
Grosseto Pier Luigi	Vice Sindaco	Presente
Zuppichin Elena	Assessore	Presente
Driusso Robertino	Assessore	Presente
Biasin Nicolino	Assessore	Presente
Colusso Vio Selena	Assessore	Presente

N. Presenti 6    N. Assenti 0

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Flavio Maurutto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: SECONDA INDIVIDUAZIONE DEI COMPENDI/LOTTI EX ART. 13, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione n. 79/30.03.2023 con cui la Giunta Comunale ha fornito ai sensi dell'art. 13, comma 3, del vigente Regolamento per l'uso del Demanio marittimo una prima individuazione dei compendi/lotti, ai fini dell'espletamento delle procedure selettive per l'assegnazione di tre aree libere in concessione per la stagione 2023 e per l'assegnazione in concessione di un'area adiacente un esercizio commerciale con titolo in scadenza a luglio 2023;

Dato atto che le procedure selettive concernenti i compendi oggetto della prima individuazione sono già state espletate;

Ricordato che:

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, ha dichiarato illegittime le proroghe legislative delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2033 per contrasto con il diritto eurounitario, statuendo che le concessioni interessate da proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020 continuano ad essere efficaci sino al 31.12.2023 e che dopo tale data cesseranno di produrre effetti;
- la legge n. 118 del 5.8.2022 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*" ha sostanzialmente recepito i principi enucleati dall'Adunanza Plenaria;
- con successivo D.L. 198/2022, come modificato e convertito con Legge 14/2023, è stata prorogata la validità delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo oggi in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020 fino al 31.12.2024 e, in caso di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, sino al 31.12.202;
- il Consiglio di Stato con Sentenza n. 2192 del 01.03.2023 ha statuito che: "*Non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 145 del 2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l. 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato*";
- da ultimo con Sentenza C-348/22 del 20.04.2023 la Corte UE ha ribadito, *inter alia*, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni demaniali, nonché l'obbligo anche per i Comuni di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie;

Rilevato pertanto che, salvo ulteriori modifiche legislative e/o interventi giurisprudenziali che dovessero estenderne la durata, i titoli interessati da proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, devono ritenersi, ad oggi, validi fino al 31.12.2023;

Rilevato che nel Comune di San Michele al Tagliamento **trentadue** sono stati i titoli demaniali interessati dalle citate proroghe/rinnovi;

Dato atto che la Giunta, dopo la prima individuazione, non ha ancora provveduto alla individuazione dei rimanenti compendi in considerazione dell'incertezza normativa vigente in materia di concessioni demaniali marittime e in attesa di eventuali interventi legislativi reiteratamente preannunciati dal Governo e ad oggi ancora non pervenuti;

Dato atto altresì che, nelle more dell'individuazione dei compendi, sono pervenute n. 6 istanze da parte di operatori economici finalizzate a chiedere l'assegnazione di aree demaniali ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del Regolamento per l'uso del demanio marittimo, il quale prevedeva -prima della modifica intervenuta con deliberazione consiliare n. 68/31.07.2023 e di cui *infra*- che l'istanza proveniente da un operatore economico poteva essere presentata fino a 6 mesi prima la scadenza medesima e, dunque, per le concessioni in scadenza il 31.12.2023 entro il 30.06.2023.

Rilevato che ai sensi del comma 2 del citato articolo l'istanza può essere presentata per l'assegnazione dei comparti/lotti come individuati dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Regolamento comunale e che la richiesta di assegnazione di comparti/lotti differenti da quelli indicati dalla Giunta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Regolamento comunale, può essere ammessa solo previa valutazione positiva da parte di quest'ultima;

Dato atto che in relazione alle istanze pervenute sono state aperte solamente le buste contenenti la documentazione amministrativa (Modello D1, attestazione del versamento delle spese di istruttoria, autocertificazione del possesso dei requisiti generali e speciali e copia dei documenti di riconoscimento dei soggetti sottoscrittori);

Precisato che le buste contenenti la documentazione tecnica e l'offerta economica verranno aperte, in caso di parere positivo ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Regolamento per l'uso del demanio marittimo, dopo la scadenza del termine per la proposizione delle domande in concorrenza (ex art. 14 e seguenti del Regolamento comunale) e che entro il citato termine gli istanti potranno modificare/integrare la documentazione tecnica e l'offerta economica presentate;

Rilevato che dall'esame della documentazione amministrativa è emerso che tutte le istanze pervenute prevedono:

- durata ventennale;
- il sostanziale mantenimento dei lotti come storicamente ubicati nell'arenile di Bibione, salvo accomodamenti/aggiornamenti dovuti alle modifiche conseguenti all'approvazione della variante al PPA intervenuta in epoca successiva al rilascio delle concessioni oggi in essere e alla necessità di meglio rispondere alle esigenze del turismo odierno al fine di un migliore e più proficuo utilizzo del demanio marittimo;

Dato atto che i lotti/compendi come individuati dagli operatori istanti risultano conformi alle previsioni del PPA vigente e sostanzialmente in linea con l'impianto delle concessioni storicamente esistenti e che hanno consentito a Bibione di diventare una delle prime località turistico balneari d'Italia per numero di presenze e per PIL turistico generato e che pertanto devono ritenersi pienamente rispettosi dei criteri individuati dall'art. 13, comma 3 del Regolamento comunale;

Ritenuto, quindi, di esprimere una valutazione positiva in ordine ai compendi oggetto delle sei istanze presentate da parte di operatori economici entro il 30.06.2023;

Dato atto che dopo il termine dei sei mesi di cui al citato articolo 15 del regolamento è pervenuta un'ulteriore istanza da parte di un operatore economico per l'assegnazione di un'altra area demaniale;

Visto l'impulso ricevuto dagli operatori economici ad avviare le procedure ai fini dell'assegnazione delle nuove concessioni;

Visto il vigente Regolamento per l'uso del demanio marittimo, nonché l'art. 37 del Cod. Nav. che consente di avviare procedure ad evidenza pubblica su istanza di parte;

Dato atto che con deliberazione n. 68/31.07.2023 il Consiglio comunale ha modificato il termine di presentazione delle istanze da parte degli operatori economici consentendolo *“fino a 3 mesi prima la scadenza medesima salvo diverso termine indicato dalla Giunta comunale e salvo che il Comune abbia già provveduto a pubblicare un bando per detta area”*;

Rilevato che:

- l'art. 49 del Trattato di funzionamento dell'unione Europea (libertà di stabilimento nell'Unione Europea) e l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) sono direttamente applicabili nel nostro ordinamento;
- dette norme impongono l'obbligo di mettere a gara i servizi pubblici con garanzia di imparzialità, trasparenza e pubblicità, ove ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: l'interesse transfrontaliero certo e la scarsità della risorsa naturale;

Ricordato che la Sentenza CGUE 14.07.2016, Promoimpresa e Melis c. Italia, C-458/14 e C-67/15, ha affermato due principi fondamentali:

- ove sussistano i requisiti della scarsità della risorsa o dell'interesse transfrontaliero certo, il diritto europeo osta ad una norma interna recante la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative;
- la scarsità delle risorse naturali e l'interesse transfrontaliero certo sono valutati dall'amministrazione concedente in relazione alla singola concessione, spettando poi al giudice nazionale il sindacato su tale apprezzamento;

Rilevato che le Sentenze nn. 17 e 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato hanno affermato che in ordine al rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative:

- l'intero territorio nazionale si caratterizza per il requisito dell'interesse transfrontaliero certo dovendosi considerare che:
  - o la natura unitaria del patrimonio costiero italiano, *“il quale per conformazione, ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione turistica è certamente oggetto di interesse transfrontaliero, esercitando una indiscutibile capacità attrattiva verso le imprese di altri Stati membri”*;
  - o *“l'attrattiva economica è aumentata dall'ampia possibilità di ricorrere alla sub-concessione. A tal proposito, l'articolo 45-bis cod. nav. consente al concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione (o di attività secondarie nell'ambito della concessione stessa)”*;
- l'intero territorio nazionale si caratterizza per la scarsità del bene, che deve essere considerata *“in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non solo della quantità del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti, oltre che dei fruitori finali del servizio che tramite esso viene immesso sul mercato”*.

Rilevato altresì che con Sentenza 20.04.2023 C-348/22 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ribadito che:

- *“l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo, per gli stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti”*;
- *“l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 (in ordine all'obbligo di messa in gara delle concessioni relative a risorse naturali scarse) deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo”*;
- *“l'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione.*

Rilevato che nel litorale di Bibione dall'istruttoria del Servizio Demanio risulta quanto segue:

DESCRIZIONE	SUPERFICIE (mq)
<b>Aree attualmente concessionate (escluse le concessioni stagionali) comprendenti anche aree che non ricadono nel PPA</b>	<b>1.237.782,56</b>
Aree concessionabili ricadenti nel PPA*	932.240,71
Aree verdi attrezzate concessionabili ricadenti in PPA*	45.655,04
<b>Totale aree concessionabili ricadenti in PPA</b>	<b>977.895,75</b>
Aree concessionate ricadenti in PPA (escluse le concessioni stagionali)**	704.294,66

<b>Aree da concessionare per stabilimento balneare</b>	
Ex Daelmar (stagionale)	42.002,00
Ante CIF (stagionale)	8.800,00
Ex VTI (libera)	25.931,64
<b>Totale aree da concessionare per stabilimento balneare (libere o occupate in forza di titolo stagionale)</b>	<b>76.733,64</b>
<b>Percentuale aree da assegnare in concessione per stabilimento balneare rispetto alle aree concessionabili PPA</b>	<b>7,80%</b>
<b>Percentuale aree da assegnare in concessione per stabilimento balneare rispetto al totale delle aree attualmente concesionate</b>	<b>6,20%</b>

(\*) Dati riferiti al 2018, anno di redazione del P.P.A., forniti dallo studio incaricato Proteco di San Donà di Piave; non tengono dei successivi e continui fenomeni naturali di erosione e ripascimento che interessano, rispettivamente, i tratti di arenile del Lido dei Pini (a est) e di Bibione Pineda (a ovest) né tengono conto delle rimodulazioni sopravvenute e/o in corso di definizione.

(\*\*) Dato approssimativo basato sul dato del 2018, anno di redazione del P.P.A., integrato con dati relativi a concessioni rilasciate negli anni successivi.

Precisato che tra le aree ad oggi concessionabili, di fatto, sono solo tre (Ex VTI, Ex Daelmar e Ante CIF) quelle che possono essere oggetto di un compendio/lotto autonomo da adibire a stabilimento balneare, in quanto le rimanenti risultano di ridotte dimensioni ovvero site tra una concessione e l'altra ovvero posizionate esclusivamente nella fascia a servizi del PPA senza autonoma possibilità di soggiorno all'ombra;

Rilevato, pertanto, che con riferimento alla località di Bibione pare non essere dubitabile che vi sia una effettiva scarsità della risorsa naturale, rappresentando le aree concessionabili per stabilimento balneare solo il 7,8% del totale delle aree concessionabili risultanti dal PPA e che tale percentuale, se si considerassero anche le aree concessionabili ricadenti nel Piano degli Interventi, sarebbe addirittura minore (6,2%);

Ritenuto per tutte le ragioni suesposte di procedere con la seconda individuazione dei compendi/lotti inerenti le aree demaniali i cui titoli concessori in forza delle citate Sentenze non saranno più efficaci a far data dal 01.01.2024, nonché dei compendi/lotti inerenti le aree demaniali oggetto delle concessioni stagionali, al fine di procedere in tempo utile con l'espletamento delle procedure selettive e con i successivi ulteriori adempimenti necessari al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi per l'avvio/allestimento delle nuove concessioni già a partire dalla prossima stagione balneare 2024;

Considerato che non dare seguito alle istanze ricevute e ritardare l'avvio delle procedure selettive potrebbe comportare gravi conseguenze per la località di Bibione, essendovi il serio rischio che la spiaggia la prossima stagione non sia allestita con tutte le conseguenti ricadute negative per l'economia della località e di tutti coloro che ivi operano;

Precisato che saranno oggetto di eventuale successiva individuazione le aree demaniali marittime interessate da modifiche dei piani urbanistici in corso;

Visti:

- il "Codice della Navigazione" approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii.;
- il "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione" approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 135 del 29.12.2022, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025 (ART. 170, COMMA 1,

D.LGS. 267/2000)” e s.m.i.;

- la deliberazione consiliare n. 136 del 29.12.2022, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e s.m.i.;
- la deliberazione consiliare n. 32 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022;
- la deliberazione consiliare n. 67 del 31.07.2023 avente ad oggetto: “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2023/2025 E 9^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 17.01.2023, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2025” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 29.05.2023, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2023-2025”;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

#### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

1. di esprimere parere positivo ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento per l’uso del demanio marittimo in ordine alle sei istanze pervenute il 30.06.2023 all’ufficio protocollo del Comune individuando i relativi compendi come meglio determinati nelle schede allegate (dalla lettere A alla lettera F) da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare all’ufficio Demanio il completamento delle istruttorie relative alle citate istanze pervenute e la conseguente pubblicazione dell’avviso pubblico come previsto dal Regolamento per l’uso del demanio vigente;
3. di individuare ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Regolamento per l’uso del Demanio marittimo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.1.2023, i compendi/lotti relativi ad aree ad oggi non concessionate e/o il cui titolo concessorio è di imminente scadenza, come meglio determinati nelle schede allegate (dalla lettera G alla lettera Z) da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
4. di demandare all’Ufficio Demanio la pubblicazione dei compendi/lotti sul sito internet del Comune, in amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti e nella pagina in evidenza;
5. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
6. di dare atto che saranno oggetto di eventuale successiva individuazione le aree demaniali marittime interessate da modifiche dei piani urbanistici in corso;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio demanio;

Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.



*Servizio Demanio*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SECONDA INDIVIDUAZIONE DEI COMPENDI/LOTTI EX ART. 13, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì  
01/08/2023

Il Dirigente del Settore  
F.TO DOTT.SSA TAMARA PLOZZER

---

---

*Servizio Demanio*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SECONDA INDIVIDUAZIONE DEI COMPENDI/LOTTI EX ART. 13, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì  
01/08/2023

Per il Dirigente del Settore Economico Finanziario:  
Il Responsabile di P.O.  
del Servizio Ragioneria ed Economato  
F.torag. Maria Grazia D'Este

Il presente verbale di deliberazione in data 02/08/2023 n.217 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Flavio Maurutto

IL Segretario GENERALE

F.to Dott.ssa Tamara Plozzer

---

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 22/08/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 11/08/2023

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 11/08/2023

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

---

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 11/08/2023

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 11/08/2023 14:40:48

IMPRONTA: 64633765636435616366343636313361303639653637336363626332393065636231393239613334